

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente

Dott. CAPPuccio Giammarco - Consigliere

Dott. PANEbianco Ugo Riccardo - rel. Consigliere

Dott. CECcherini Aldo - Consigliere

Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:

I.M.I. S. PAOLO SPA (già BANCO DI NAPOLI S.P.A.), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA QUATTRO FONTANE 10, presso l'avvocato GHIA LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUGLIELMO ANTONIO, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

C.L., D.L.T.;

- intimati -

e sul 2° ricorso n. 12986/01 proposto da:

C.L., D.L.T., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI VILLINI 4, presso l'avvocato ANTONUCCI ARTURO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati VASSALLE ROBERTO, TANZA ANTONIO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

I.M.I. S. PAOLO (GIA' BANCO DI NAPOLI S.P.A.);

- intimata -

avverso la sentenza n. 84/01 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 06/02/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2005 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEbianco;

udito per il ricorrente, l'Avvocato GHIA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'avvocato ANTONUCCI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 29/03/1996 C.L. e D.L.T. proponevano opposizione avanti al Tribunale Lecce avverso il decreto ingiuntivo del 15/02/1996 con cui il Presidente del Tribunale, su ricorso del Banco di Napoli s.p.a., aveva loro ingiunto, rispettivamente quale debitore e fideiussore, il pagamento della somma di L. 333.657.830 per saldo debitore sul conto corrente n. 27/147 con gli interessi convenzionali di mora al tasso annuo del 19,75% nonchè di L. 88.537.509 per saldo debitore sul conto corrente n. 67/1 (già conto corrente n. 8/10) con gli interessi convenzionali di mora al tasso annuo del 12%.

Deducevano: a) la nullità della determinazione degli interessi in misura superiore a quella legale mediante riferimento alla misura degli interessi usualmente praticata dalle aziende di credito sulla piazza; b) la nullità della clausola di previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati sui conti passivi; c) la indebita percezione da parte della banca delle commissioni di massimo scoperto in quanto non dovute; d) la erroneità dei calcoli relativi alla indicazione dei giorni per le valute.

Spiegavano infine domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme corrisposte oltre il dovuto.

Si costituiva il Banco di Napoli, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Con sentenza del 17/09/1998 il Tribunale di Lecce, dopo aver dichiarato l'inammissibilità della querela di falso proposta dagli oppositori in relazione al dedotto abusivo riempimento di alcuni fogli da loro firmati in bianco, rigettava l'opposizione.

Proponevano impugnazione il C. e la D.L. ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva l'Istituto di credito chiedendo il rigetto del gravame, la Corte d'Appello con sentenza non definitiva del 27/06/2000-6/02/2001 dichiarava la nullità, limitatamente al primo periodo (27/10/1975-13/11/1984) ed in relazione al conto corrente n. 27/147, della clausola di determinazione del tasso di interesse in misura superiore a quello legale; la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale;

dovuta la commissione di massimo scoperto nella misura e per i periodi espressamente previsti per i due conti correnti; poneva infine la decorrenza della valuta dalle date in cui la banca rispettivamente aveva perso od acquistato la disponibilità del denaro e disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per l'espletamento di una consulenza contabile.

Disattendeva in primo luogo la Corte d'Appello l'eccezione del Banco di Napoli relativa alla pretesa novità delle censure riguardanti la legittimità della misura del tasso d'interesse applicato, il criterio della capitalizzazione trimestrale e la commissione di massimo scoperto, assumendo che trattavasi di riproposizione, sia pure con maggiore specificazione ed

articolazione, di profili già contenuti nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo e collocandosi oltre tutto le censure relative alle clausole negoziali concernenti gli interessi da applicarsi secondo i tassi usualmente praticati sulla piazza dalle aziende di credito nonchè le doglianze in ordine all'anatocismo nella forma della capitalizzazione trimestrale nell'area delle nullità rilevabili d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del giudizio ai sensi dell'art. 1421 c.c., con conseguente esclusione quindi di ogni ragione di inammissibilità.

Nel merito riteneva in primo luogo nulla, relativamente al conto n. 27/147, la clausola contrattuale che fa riferimento al tasso di interesse praticato dalle aziende di credito sulla piazza in quanto non poteva considerarsi integrato in tal modo, in mancanza di vincolanti discipline fissate su scala nazionale, il requisito della forma scritta richiesto "ad substantiam", non traducendosi un tale richiamo nella previsione di criteri certi e prestabiliti, con la conseguenza che gli interessi dovevano essere computati nella misura legale a decorrere dalla prima utilizzazione (1975) e fino al momento in cui poteva ritenersi concordata nella forma scritta la misura di un tasso ultralegale che riteneva fosse intervenuto, con riferimento a percentuali diverse nel tempo, dal 14/11/1984 fino al trimestre precedente a quello indicato dal D.M. 29 dicembre 1998 di attuazione alla L. n. 108 del 1996. Per quanto riguarda invece il conto n. 8/10, osservava che fra le parti risultava stipulato un tasso di interesse del 12% per utilizzi nel fido e del 15% per utilizzi in eccedenza.

Anche per quanto riguarda la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi basata sull'esistenza di un uso normativo, ne rilevava la nullità in quanto posta senza che ricorressero le condizioni previste dall'art. 1283 c.c., richiamando i principi elaborati da questa Corte (Cass. 12507/99) che ha escluso l'esistenza di un uso normativo in presenza degli schemi contrattuali predisposti dalle banche, riconducibili solo nell'ambito degli usi negoziali.

Quanto poi alla commissione di massimo scoperto, da ritenersi dovuta solo se espressamente convenuta e nella misura pattuita, osservava, relativamente al conto n. 27/147, che, risultando contenuta solo in alcune raccomandate, essa deve essere riconosciuta nella misura e per i periodi in esse indicati mentre, limitatamente al conto n. 8/10, che la clausola era contenuta nel contratto di apertura di credito.

Relativamente al calcolo degli interessi, osservava che dovevasi tener conto delle date in cui l'istituto di credito rispettivamente aveva perso od acquistato la disponibilità del denaro.

Precisava infine che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto trasmesso dalla banca al cliente rende inoppugnabili gli addebiti e gli accrediti solo sotto il profilo meramente contabile e non già anche sotto quello della validità e dell'efficacia dei rapporti dai quali derivano le partite inserite nel conto.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Banco di Napoli s.p.a., deducendo sei motivi di censura illustrati anche con memoria.

Resistono con controricorso C.L. e D.L.T. che propongono anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo illustrato anch'esso con memoria.

All'udienza del 26/11/2003 il difensore del Banco di Napoli chiedeva rinvio essendosi tale istituto fuso per incorporazione nel San Paolo IMI s.p.a..

Motivi della decisione

Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale e l'incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., riguardando la stessa sentenza.

Del pari pregiudizialmente deve prendersi atto dell'intervenuta fusione per incorporazione del Banco di Napoli s.p.a. nel San Paolo IMI s.p.a. con atto pubblico del 18/12/2002, con la conseguenza che il giudizio debba intendersi proseguito con quest'ultimo istituto bancario ai sensi dell'art. 110 c.p.c., per successione universale.

Con il primo motivo il ricorrente istituto di credito denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345, lamentando che la Corte d'Appello non abbia considerato che, mentre con l'opposizione al decreto ingiuntivo le controparti avevano contestato il diritto della banca a procedere alle operazioni annotate in base al rapporto di conto corrente e concluso genericamente per la dichiarazione di invalidità parziale del rapporto di credito, in corso di lite invece e nuovamente in sede di impugnazione avevano dedotto, in palese violazione del divieto di proposizione di domande ed eccezioni nuove, profili nuovi di invalidità delle clausole contrattuali riguardanti la pattuizione di interessi ultralegali, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la commissione di massimo scoperto e la decorrenza delle valute.

La censura è infondata.

A fronte di un'analogha censura di inammissibilità proposta in appello dalla stessa parte con la comparsa di risposta, la Corte di merito ha rilevato come le richieste della banca fossero state contestate dal C. e dalla D.L. sin dall'atto di opposizione al decreto ingiuntivo in cui avevano dedotto l'illegittimità della misura del tasso di interesse applicato, del criterio della capitalizzazione trimestrale, dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e della decorrenza delle valute, vale a dire gli stessi profili di illegittimità che hanno poi formato oggetto del giudizio di gravame. E l'affermazione deve ritenersi certamente corretta, risultando chiaramente l'avvenuta contestazione da detto atto di opposizione, la cui lettura è certamente consentita a questa Corte in presenza del dedotto vizio di ordine processuale.

Similmente corretto è l'ulteriore rilievo, secondo cui le questioni riguardanti la validità della clausola negoziale relativa agli interessi determinati in base ai tassi usualmente praticati sulla piazza dalle aziende di credito nonché quelle sulla validità della clausola che preveda l'anatocismo nella forma della capitalizzazione trimestrale si collocano nell'area delle nullità rilevabili d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c..

Qualora comportino, come si vedrà, una violazione di legge, tali clausole determinano infatti una nullità, la cui rilevanza d'ufficio ben si concilia nel caso in esame anche con il principio della domanda, non potendosi in ogni caso dubitare che la difesa degli oppositori si sia svolta nell'ambito della patologia del negozio.

Con il secondo motivo il ricorrente, sotto il profilo di omessa motivazione, deduce che la Corte d'Appello non ha considerato un elemento decisivo costituito dalla lettera-riconoscimento del 26/10/1995, scritta di pugno dal C., con cui questi asseriva di aver avanzato richiesta di mutuo fondiario per l'importo di L. 420.000.000 che corrisponde all'incirca alla somma per cui è stato pronunciato il decreto ingiuntivo, lettera che avrebbe dovuto dimostrare l'esatta entità del credito fatto valere. Deduce altresì che la Corte di merito non ha tenuto conto del valore probatorio che deve essere riconosciuto alle scritture contabili di un istituto di credito non solo per la concessione del decreto ingiuntivo ma anche in sede di opposizione fino a prova contraria.

Anche tale motivo di ricorso, articolato su due distinte censure, è infondato.

Quanto alla prima, si osserva che la mancata valutazione della lettera, che conterrebbe ad avviso della banca un riconoscimento di debito e si tradurrebbe così in un vizio di motivazione, coglie un aspetto privo del requisito della decisività.

Il riconoscimento del debito non costituisce infatti un'autonoma fonte di obbligazione ma si risolve semplicemente sul piano probatorio in una inversione dell'onere della prova che non incide sull'eventuale nullità delle clausole contrattuali di cui si discute che riguardano, oltre tutto, rapporti di conto corrente ben distinti da quello cui farebbe riferimento la lettera, relativa ad una richiesta di mutuo fondiario.

La controversia in esame, che ha ad oggetto richieste di pagamento di crediti maturati nell'ambito di due conti correnti bancari, non pone del resto questioni in ordine alla prova ma solo di validità delle clausole da cui si assume detti crediti siano stati originati.

Quanto poi al secondo profilo relativo alla rilevanza delle scritture contabili non contestate, correttamente la Corte d'Appello ha richiamato il principio, costantemente affermato in giurisprudenza, secondo cui una tale omissione da parte del correntista rende inoppugnabili gli addebiti sotto il profilo meramente contabile ma non sotto quello della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano le partite inserite (per tutte Cass. 12507/99; 18626/03).

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1346 e 1825 c.c. nonché insufficiente, incongrua e contraddittoria motivazione, lamentando che la Corte d'Appello abbia rilevato la nullità della clausola che rinvia agli usi di piazza per la determinazione degli interessi, senza considerare che è sufficiente, ai fini della sua validità, il richiamo dei criteri che consentano, sia pure per relationem, la quantificazione del tasso di interesse attraverso l'applicazione di quelli medi pubblicati in documenti ufficiali (bollettino della Banca d'Italia e Gazzetta Ufficiale), fissati in maniera obiettiva, non influenzabili dal singolo istituto bancario e portati a conoscenza dei clienti nei locali aperti al pubblico della banca. Deduce altresì che l'invalidità della clausola non poteva in ogni caso applicarsi ai rapporti, come quello in esame, sorti precedentemente all'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992 che tale invalidità prevede, non potendo ad essa attribuirsi efficacia retroattiva.

Eccepisce in ogni caso la prescrizione decennale.

La censura è infondata.

La Corte d'Appello, nel rigettare la tesi riproposta in questa sede con il presente motivo di ricorso sulla validità della clausola che rinvia agli usi di piazza per la determinazione degli interessi in misura superiore a quelli legali, limitatamente al c/c 27/147 ed al periodo 27/10/1975-13/11/1984, si è uniformata ai principi elaborati da questa Corte nell'ultimo decennio ed ormai consolidati in giurisprudenza.

Al riguardo infatti si è affermato che, pur non potendosi escludere in linea di principio la validità della determinazione convenzionale del saggio degli interessi in misura ultralegale espressa "per relationem", è necessario a tal fine che le parti facciano riferimento in forma scritta a criteri prestabiliti che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale. Da tale prima enunciazione, che può considerarsi la premessa maggiore cui uniformarsi nella interpretazione sul punto dei contratti bancari, è derivato l'ulteriore principio secondo cui, nell'ambito di tali contratti e nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla L. sulla trasparenza bancaria del 17 febbraio 1992, n. 154, trasfusa poi nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il mero rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza per la pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale, non può considerarsi sufficiente, mancando della necessaria univocità, qualora non sussistano fonti vincolanti che disciplinino il saggio in ambito nazionale ma si faccia riferimento a parametri locali mutevoli e non riscontrabili in termini chiari e vincolanti (Cass. 4094/05; 4490/02; 9465/00).

In applicazione di tale principio la Corte d'Appello ha escluso la validità della clausola in esame dopo aver accertato l'inesistenza di parametri vincolanti su scala nazionale che peraltro, val la pena di aggiungere nonostante la questione non sia stata dedotta, se si traducevano in accordi di cartello sarebbero ugualmente nulli ai sensi della L. 2 ottobre 1990, n. 287, art. 2 diversamente da quanto affermato dalla stessa Corte d'Appello (Cass. 4490/02; 4094/05).

Nè tali conclusioni possono trovare smentita nel richiamo operato in ricorso ai tassi medi pubblicati dalla Banca d'Italia in quanto proprio l'indicazione di un tasso medio, peraltro non vincolante per le singole banche, presuppone la presenza di tassi diversi fra le varie banche. Ovviamente del tutto irrilevante è la circostanza che i correntisti nel caso in esame fossero stati informati al variare dei tassi, non essendone in discussione la conoscenza ma la loro determinabilità, lasciata anche in tal caso alla unilaterale decisione della banca, la cui successiva comunicazione non può certamente sostituire la preventiva e consapevole manifestazione di volontà richiesta in base all'art. 1284 c.c..

Non sussistendo pertanto il requisito necessario e cioè la presenza di un criterio preventivo e concordato per la determinazione del tasso d'interesse in misura superiore a quella legale, correttamente la Corte d'Appello ha dichiarato la nullità della relativa clausola relativa al c/c 27/147 per il periodo in cui ha avuto applicazione (27/10/1975-13/11/1984).

Quanto infine alla dedotta prescrizione decennale, deve rilevarsi l'inammissibilità della relativa eccezione in quanto, al di là di ogni considerazione sulla sua fondatezza (Cass. 2262/84), è stata dedotta per la prima volta in questa sede.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c.c. in relazione agli artt. 1823, 1825, 1831 c.c. ed alla L. n. 154 del 1992, art. 8. Lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., sull'erroneo rilievo che gli usi bancari al riguardo

abbiano natura negoziale e non già normativa, senza peraltro tener conto che tale norma non si applica al contratto di conto corrente bancario, trovando invece in esso applicazione la specifica disciplina prevista dagli artt. 1823 e 1825 c.c., e soprattutto dall'art. 1831 c.c. per la quale non rileva, in quanto trattasi di dizione legislativa imperfetta e lacunosa, che l'art. 1857, relativo ai contratti di conto corrente bancario, non richiami dette norme e senza considerare che l'art. 1283 c.c., riguardando gli interessi corrispettivi dovuti per crediti liquidi ed esigibili (art. 1282 c.c.) e quelli moratori, non è estensibile agli interessi compensativi, quali sono quelli operanti nel conto corrente bancario, in ordine al quale deve ritenersi vigente l'uso normativo della inapplicabilità dell'art. 1283 c.c. e della conseguente produzione degli interessi sugli interessi scaduti, indipendentemente dall'esistenza delle condizioni previste da detta norma.

La censura è infondata.

Anche in ordine al problema della validità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi sul saldi passivi di conto corrente bancario la giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata, dopo l'inversione di tendenza avvenuta nel 1999 con le sentenze nn. 2374, 3096 e 3845; nel senso della sua nullità per violazione dell'art. 1283 c.c. in quanto basata su un uso negoziale e non normativo, come deve intendersi invece l'uso in deroga che legittimerebbe in base a tale norma la sua validità.

Sul punto sono peraltro intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (21095/04) in ragione dell'importanza della questione le quali, stigmatizzando la mancanza dell'elemento soggettivo dell'opinio iuris, hanno confermato il richiamato orientamento e ribadito tra l'altro l'efficacia retroattiva di una tale diversa interpretazione, confermata dal successivo intento del legislatore di assicurare con il D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera del Cicer di cui all'art. 25, comma 2, intento che è rimasto frustrato dall'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità per eccesso di delega (C. Cost. 425/00) di detto comma 3.

Nè maggior pregio può riconoscersi all'ulteriore profilo prospettato in ricorso laddove si sostiene che la pattuizione anatocistica degli interessi operanti nel conto corrente bancario trova la sua disciplina, non già nell'art. 1283 c.c., ma negli artt. 1823, 1825 e 1831 c.c. riguardanti l'ordinario contratto di conto corrente ed in particolare in tale ultima norma la quale, prevedendo la chiusura del conto con la liquidazione del saldo alle scadenze previste dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, al termine di ogni semestre, consentirebbe la pattuizione di una clausola anatocistica in deroga al principio generale di cui all'art. 1283 c.c. che richiede invece la posteriorità della pattuizione rispetto al tempo della maturazione degli interessi.

A tale ricostruzione si oppone però in primo luogo il rilievo che l'art. 1857, relativo alle operazioni bancarie in conto corrente come quelle in esame, nel richiamare alcune disposizioni che regolano il conto corrente ordinario (artt. 1826, 1829 e 1832 c.c.), non indica anche l'art. 1831 c.c. che pertanto deve ritenersi inapplicabile, non condividendosi la tesi sostenuta anche in ricorso, secondo cui una tale omissione sia frutto di "una difettosa dizione normativa", nè l'ulteriore tesi di una sua applicazione analogica.

Esclusa infatti la possibilità del ricorso all'analogia in presenza di una norma che disciplina espressamente l'istituto

dell'anatocismo si osserva che questa Corte recentemente ha affrontato anche tale problema, disattendendo la tesi dell'applicazione dell'art. 1831 c.c. al contratto di conto corrente bancario, attesa la sua diversità per struttura e funzione con il contratto di conto corrente ordinario (Cass. 6187/05).

Si è sottolineato infatti che la funzione del secondo consiste nella reciproca concessione del credito o, comunque, nella liquidazione per compensazione delle reciproche rimesse, mentre quella del primo (c/c bancario) nella prestazione da parte della banca di un servizio di cassa e di gestione del denaro riconducibile allo schema del mandato senza rappresentanza; inoltre che i crediti annotati sul conto corrente ordinario sono inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto mentre nel conto corrente bancario il credito risultante dal conto è sempre disponibile; ancora nel conto corrente ordinario la compensazione ha luogo solo al momento della chiusura del conto conservando fino a quel momento i contrapposti crediti e debiti la loro individualità mentre nel conto bancario la compensazione fra versamenti e prelievi è immediata ed anzi si esclude che tali operazioni possano integrare una fattispecie compensativa; infine nel conto corrente bancario manca la reciprocità delle rimesse, presente invece nel conto corrente ordinario, oltre che un'attività gestoria che la banca svolge sulla base degli ordini ricevuti dal cliente.

Per quanto riguarda poi l'ulteriore profilo in ordine alla dedotta inapplicabilità dell'art. 1823 c.c. prospettato sul rilievo che tale norma riguarderebbe solo gli interessi corrispettivi e moratori e non già quelli compensativi in cui si identificherebbero quelli di conto corrente, si osserva che - a parte l'uso indiscriminato che a volte viene fatto dei due termini (corrispettivi e compensativi) nonchè il fatto che solo l'art. 1499 c.c. (relativo alle obbligazioni del compratore nel contratto di vendita) fa esplicito riferimento all'"interesse compensativo" - non può in ogni caso negarsi la natura corrispettiva degli interessi di conto corrente, rientrando certamente nell'ambito di applicazione del principio in base al quale la utilizzazione di un capitale o di una cosa fruttifera obbliga l'utente al pagamento di una somma proporzionale e cioè corrispettiva al godimento ricevuto.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1832, 1287, 2946 c.c. e segg. e art. 2034 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Deduce che l'art. 1832 c.c., comma 2, richiamato per le operazioni bancarie in conto corrente dall'art. 1857 c.c., preclude la possibilità di impugnazione dell'estratto conto per errori di scritturazione o di calcolo, decorsi sei mesi dalla ricezione del conto medesimo e che in tale ambito rientrano tutte le somme contabilizzate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, comportando il legittimo convincimento della banca che in perfetta buona fede ha ritenuto che l'approvazione tacita del conto copre l'omissione di eventuali voci che il cliente pretende al suo attivo. Sostiene altresì che la prescrizione non decorre dalla data di conclusione del rapporto ma dal giorno stesso della sua costituzione, potendosi sin da tale momento richiedere la restituzione di presunte somme indebite, con la conseguente impossibilità di mettere in discussione operazioni risalenti ormai a circa trenta anni.

Il motivo di ricorso in esame ripropone due distinte censure già dedotte con i precedenti motivi e ritenute infondate.

Quanto alla prima, riguardante la pretesa preclusione in ordine alla possibilità di impugnazione dell'estratto di conto corrente



anche in relazione agli importi contabilizzati trimestralmente a titolo di interessi, si è già rilevato, con riferimento al secondo motivo, come: la mancata tempestiva contestazione da parte del correntista nel termine di sei mesi dal ricevimento del conto rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile ma non anche sotto il diverso aspetto della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivino (Cass. 12507/99; 18626/03).

Similmente per quanto riguarda la prescrizione, non può che ribadirsi quanto già esposto in relazione al terzo motivo e cioè la novità della questione in quanto dedotta per la prima volta in questa sede, con conseguente preclusione di ogni valutazione sulla validità della giurisprudenza che ha affermato il principio della decorrenza della prescrizione dalla chiusura definitiva del rapporto (Cass. 2262/84).

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando che la Corte d'Appello, nel ritenere compresa la domanda volta a contestare la commissione di massimo scoperto in quella con cui è stata dedotta l'illegittimità del calcolo degli interessi, ha violato l'art. 112. Deduce inoltre che in ogni caso la commissione costituisce il frutto di un uso bancario universalmente accettato. Quanto agli interessi osserva che debbesi far riferimento al giorno dell'incasso solo per i versamenti in denaro, di assegni circolari della stessa banca o di assegni bancari della stessa succursale mentre al giorno della emissione per i titoli tratti sul conto. Eccepisce poi la prescrizione e la decadenza per i periodi indicati dalla sentenza impugnata ai fini della ricostruzione dei conti.

Anche il motivo di ricorso in esame ripropone, sia pure in parte, censure già dedotte in precedenza e ritenute infondate, con la conseguenza che è sufficiente un mero richiamo alle considerazioni svolte in relazione al primo motivo per quanto riguarda il preteso vizio di ultrapetizione in sede di opposizione al decreto ingiuntivo sulla questione relativa alla commissione di massimo scoperto nonché a quanto già precisato nel terzo e nel quinto motivo in ordine alla prescrizione ed alla decadenza.

Relativamente alla richiesta di riconoscimento della commissione di massimo scoperto (costituente la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma), correttamente la Corte d'Appello l'ha accolta in ragione del periodo per il quale è risultata pattuita. Nè è consentito in questa sede il generico richiamo agli usi operato in ricorso in cui si deduce la presenza di un consolidato uso bancario.. in quanto, se si sia inteso far riferimento ad un uso normativo, non è consentito un suo richiamo in mancanza di un'espressa previsione legislativa che ad esso faccia ricorso per la sua integrazione, mentre se si sia voluto richiamare un uso negoziale deve convenirsi che, non facendone alcuna menzione l'impugnata sentenza e non risultando censurato al riguardo un vizio di omessa pronuncia, la questione è preclusa in quanto prospettata per la prima volta in questa sede.

Per quanto riguarda infine la decorrenza degli interessi, da correlarsi secondo il ricorrente al tipo di operazione (versamento o prelevamento) ed ai mezzi utilizzati (contanti, assegni bancari, assegni circolari ecc.), il richiamo della Corte d'Appello al saldo disponibile sintetizza sostanzialmente tali situazioni, verificandosi la disponibilità in momenti diversi in relazione a tali distinte ipotesi, momenti che solo una consulenza tecnica potrà accertare sulla base dei documenti esistenti agli atti, fra cui gli estratti-conto che, in mancanza

di più precise indicazioni risultanti dalla lettura dei singoli assegni, assumono valore probatorio presuntivo.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale C.L. e D.L.T. denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 1284 c.c. e art. 1418 c.c., comma 2. Lamentano che la Corte d'Appello abbia ritenuto valida la pattuizione degli interessi e degli ulteriori oneri a carico del correntista prevista nel contratto di conto corrente n. 8/10 nonostante contenga il riferimento all'uso di piazza per la determinazione del tasso di interesse e malgrado riservi alla banca "la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni tutte che regolano i rapporti", non considerando quindi la nullità, oltre che del riferimento all'uso di piazza, anche di detta clausola in quanto non indica le circostanze in base alle quali la modificazione può essere effettuata nè i parametri cui agganciare l'entità delle variazioni, affidate in tal modo all'arbitrio di una sola parte del rapporto.

La censura è palesemente infondata.

La Corte d'Appello, dopo aver dichiarato la nullità della clausola che fa riferimento agli usi di piazza per quanto riguarda gli interessi ultralegali (come si è osservato in particolare in relazione al terzo motivo), ha individuato l'esistenza di appositi atti in cui il tasso fu successivamente convenuto fra le parti in misura percentuale diversa in vari periodi per il c/c n. 27/147 e per tutto il periodo per il c/c n. 8/10.

La diversa test esposta dai ricorrenti incidentali, che sostengono la presenza, per tutta la durata del rapporto e per entrambi i conti correnti, di clausole che rinviano agli usi di piazza, urta contro tale accertamento, di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione che però non sono stati nemmeno prospettati.

Anche tale ricorso va pertanto rigettato.

In considerazione dell'ormai consolidato orientamento dei principi richiamati in relazione al ricorso principale nonchè della rilevanza di gran lunga minore assunta dal ricorso incidentale nell'economia del procedimento, si ritiene di porre le spese, che si liquidano come, in dispositiva, a carico del San Paolo IMI s.p.a..

P. Q. M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna il San Paolo IMI s.p.a., al pagamento dell'onorario che liquida in Euro 4.000,00 oltre alle spese in Euro 100,00 ed alle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2005.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2006